

COMUNE DI BERGEGGI - PROVINCIA DI SAVONA

**ATTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AD USO ABITATIVO AI
SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17.05.2017.-----**

L'anno duemilaventi_____ addì _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Bergeggi, con sede in via De Mari 28/D, codice fiscale n. 00245250097, rappresentato dal geom. Paolo NOT, nato a Savona (SV) il 03.04.1970, domiciliato per la carica in Bergeggi nella Casa Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica Demanio come da decreto Sindacale n. 3 del 13.01.2026 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore sopracitato di seguito per brevità denominato "Ente Assegnante";-----

ASSEGNA AD USO ABITATIVO

al Sig. _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ in via _____, C.F. _____ denominato _____

nel presente atto come "Assegnatario", in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale, di seguito "Regolamento", sulla base della propria determinazione n. _____ del _____ di approvazione

della graduatoria definitiva per l'assegnazione in concessione dell'immobile oggetto del presente atto, l'unità immobiliare di proprietà comunale sita in via Don Vigo civ. 1 B - così identificato catastalmente al NCEU al fg. 5 map. 1160 sub 11: *Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 3 vani - Dati di superficie: totale: 73 mq, totale escluse aree scoperte: 73 mq* - Attestazione di Prestazione Energetica (APE): D - costituito da ingresso diretto da corte comune esterna su locale unico soggiorno/pranzo dotato di angolo cottura, disimpegno, n. 1 camera da letto matrimoniale e servizio igienico oltre a piccolo ripostiglio presso sottoscala, per una superficie calpestabile di mq. 53 circa; -----

L'assegnazione ad uso abitativo sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:-----

ART. 1 – Osservanza disposizioni-----

L'assegnatario dell'alloggio sarà tenuto ad osservare le seguenti disposizioni: curare la più scrupolosa pulizia dell'alloggio e degli spazi di uso comune. L'assegnatario si impegna ad osservare le norme del regolamento pur non essendo materialmente allegato-----

ART. 2 – Durata-----

L'assegnazione avrà la durata di 8 anni (4+4), con possibilità di rinnovo salvo disdetta delle parti o decadenza di cui all' art. 11 del vigente regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale, con decorrenza dal _____ e così fino al _____,

ART. 3 – Canone di locazione.-----

Il Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale prevede che l'assegnatario, residente nel Comune di Bergeggi, dovrà versare alla Pubblica Amministrazione un canone da determinarsi secondo le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento. L'importo del canone mensile è fissato in **Euro** _____ in base ai criteri di cui al menzionato regolamento, da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese di riferimento, tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate bancarie Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Agenzia di Savona, IBAN IT 95 Z 05696 10600 000039000X16-----

ART. 4 – Spese per gestione ordinaria-----

Tutte le spese relative alla gestione ordinaria dell'alloggio, (acqua, luce, gas, telefono, eventuali spese condominiali, ecc.), nonché le opere di manutenzione ordinaria, che nel corso del periodo di locazione si rendessero eventualmente necessarie (es. tinteggiatura interna, pulizia interna ed esterna, ecc.) nonché di conduzione, gestione e mantenimento degli impianti presenti (es. manutenzione e controllo periodico della caldaia, verifica fumi, ecc.) sono a completo carico dell'assegnatario, il quale si impegna, formalmente e sotto la sua responsabilità, a far eseguire le regolari manutenzioni annuali e biennali da parte di tecnico/ditta abilitata.-----

ART. 5 – Divieto di sub-locazione e modifica destinazione d'uso-

L'assegnazione dell'alloggio è strettamente personale ed è fatto divieto assoluto di affittare stanze, sub-affittare interamente od in parte la cosa locata, ovvero di cederla in comodato, ovvero di cambiare la

destinazione d'uso dell'immobile che è a carattere abitativo, pena la risoluzione di diritto del contratto. -----

ART. 6 – Accesso all'immobile-----

L'assegnatario dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare all'Ente assegnante, nella figura del suo rappresentante e/o amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano ragione. Nel caso in cui il Comune intendesse vendere la casa data in assegnazione, l'assegnatario dovrà consentire la visita dell'unità immobiliare una volta la settimana per almeno due ore con esclusione dei giorni festivi.

ART. 7 – Consegna dell'immobile-----

L'Ente assegnante dichiara che sull'immobile locato non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena disponibilità. L'assegnatario dichiara di aver visitato e di ben conoscere la casa assegnatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all'uso convenuto e di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima.

L'assegnatario si impegna a conservare con diligenza l'unità immobiliare affidata e a riconsegnarla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Si impegna altresì ad osservare le seguenti disposizioni: curare la più scrupolosa pulizia dell'alloggio e degli spazi di uso comune nonché ad eseguire le opere ed interventi di manutenzione ordinaria necessari al mantenimento dell'immobile. L'assegnatario si impegna ad osservare (e a far rispettare ai suoi familiari e conviventi) le norme del regolamento che pur non essendo materialmente allegato dichiara di

ben conoscere specie per quanto ai divieti e limitazioni d'uso e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata. E' in ogni caso vietato all'assegnatario di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile, pena la risoluzione per colpa del contratto. -----

ART. 8 – Modifiche, innovazioni, migliorie-----

L'assegnatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali assegnati ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente assegnante. Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza dell'ente assegnante, questo avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente l'assegnatario sin d'ora. In caso contrario, l'assegnatario avrà l'obbligo

- a semplice richiesta del Comune, anche nel corso della assegnazione
- della rimessa in pristino a proprie spese, pena la risoluzione del diritto del contratto.-----

ART. 9 – Esonero di responsabilità-----

L'assegnatario esonera espressamente l'Ente assegnante da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti che potessero derivargli da fatti non dipendenti dallo stesso nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Il Comune non garantisce per danni derivanti da umidità, rotture o manomissioni per furti, come pure per l'eventuale interruzione o mancanza di acqua, gas, energia elettrica ecc..-----

ART. 10 – Revoca concessione-----

La mancata osservanza delle regole sopra riportate darà facoltà all'Amministrazione comunale di revocare, senza possibilità di alcun appello, il provvedimento di assegnazione e l'assegnatario dovrà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della disdetta, lasciare l'alloggio.---

ART. 11 – Spese di registrazione dell'atto di assegnazione-----

Le spese di bollo del presente atto e le spese di registrazione saranno a carico delle due parti per la quota pari al 50% ciascuno. La registrazione verrà effettuata a cura dell'Ente assegnante anche per i successivi rinnovi, salvo diverso accordo.-----

ART. 12 – Attestato di certificazione energetica-----

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 e della L.R. n. 22 del 29 maggio 2007 e del Regolamento Regionale n. 1 del 22 gennaio 2009, l'ente assegnante esibisce al locatario attestato di certificazione energetica portante il numero 15880 relativo all'immobile in oggetto redatto in data 02.04.2025 dall'Ing. Roberto Favot, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n. 1071/a e dal medesimo sottoscritto.-----

ART. 13 – Domicilio dell'Assegnatario-----

A tutti gli effetti della presente assegnazione, compresa la notifica degli atti esecutivi, ai fini della competenza a giudicare, gli assegnatari eleggono domicilio nei locali a loro assegnati e, ove egli più non li occupi e comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.-----

ART. 14 – Norme finali e transitorie-----

Qualunque modifica al presente contratto di assegnazione non potrà aver luogo e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto. Per quanto non previsto dalla presente assegnazione le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della legge 431/1998 e comunque alle norme vigenti e agli usi locali. L'inosservanza delle regole riportate nel presente atto darà facoltà all'Amministrazione comunale di revocare, senza possibilità di alcun appello, il provvedimento di assegnazione e l'assegnatario dovrà, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della disdetta, lasciare l'alloggio. Per quanto non indicato espressamente nel presente articolo, l'Amministrazione potrà emanare ulteriori particolari disposizioni. In conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente atto sono raccolti ad uso esclusivo del Comune di Bergeggi. Tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza nelle forme e nei modi stabiliti per i soggetti pubblici allo scopo di effettuare la concessione di cui in oggetto. Gli stessi dati potranno essere comunicati a qualificate società incaricate al trattamento della corrispondenza e fornitura di servizi elaborativi nonché ad altri soggetti pubblici in caso si renda necessario per disposizioni di legge o per lo svolgimento di rilevanti finalità di interesse pubblico. È possibile far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili al trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici, indirizzando la richiesta a: Comune di Bergeggi, Via De Mari 28/D – 17028 Bergeggi (SV).-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

P. L'ENTE ASSEGNANTE

L' ASSEGNATARIO

geom. Paolo NOT

Il Comune e l'assegnatario approvano espressamente le seguenti
clausole, anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile: ----

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14.-----

P. L'ENTE ASSEGNANTE

L' ASSEGNATARIO

geom. Paolo NOT
